DECRETO DELL'ASSESSORE AL TURISMO - n. 82 del 26 marzo 2010

SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO - L.R. 07/2005, art. 7, comma 2: Cancellazione dall'Albo Regionale delle Pro Loco dell'Associazione denominata " Capriglia Irpina ", con sede nel comune di Capriglia Irpina (AV)

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 7 del 15/02/2005 "Modifica della Legge Regionale 9/11/1974 n. 61, avente ad oggetto l'istituzione dell'Albo Regionale delle associazioni pro loco", la Regione Campania valorizza il ruolo delle Associazioni Pro Loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale di tali associazioni liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; riconosce, inoltre, nel quadro della valorizzazione turistica della Campania il ruolo delle Associazioni Pro Loco per la custodia e la promozione dei valori naturali e artistici di ogni località e per il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo attraverso la partecipazione popolare;

ai sensi dell'art. 2 della succitata L R n. 7 del 15/02/2005, è istituito presso l'Assessorato regionale al Turismo della Regione Campania l'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco;

CONSIDERATO CHE

l'Associazione Pro Loco denominata **CAPRIGLIA IRPINA**, con sede nel comune di Capriglia Irpina, è iscritta con numero di posizione **AV 20** all'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco, approvato con Decreto Dirigenziale n. 312 dell' 8/06/2009 - B.U.R.C. n. 41 del 29/06/2009;

TENUTO CONTO CHE

l'art. 7 della L.R. 07/2005, al comma 1, prevede che "Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale presentano alle strutture turistiche locali di competenza entro il 30 aprile di ogni anno idonea documentazione comprovante l'attività svolta al fine di consentire la verifica agli organi ispettivi";

il comma 2, del medesimo art. 7, recita: "se le associazioni non presentano la documentazione di cui al comma 1 per due anni consecutivi, l'assessore regionale al turismo, su proposta delle strutture turistiche locali e sentito il rispettivo comitato provinciale dell'UNPLI, emana il provvedimento di cancellazione dall'albo con la perdita dei benefici di cui alla presente legge";

PRESO ATTO

della proposta di cancellazione dall'Albo Regionale dell' associazione Pro Loco denominata **CAPRIGLIA IRPINA**, formulata, ai sensi dell'art 7 – comma 2 della L.R. 7/2005, dall'E.P.T. di Avellino con propria deliberazione n. 87 dell'1/03/2010, nella quale si attesta, tra l'altro, l'avvenuta notifica dell'avvio del procedimento di cancellazione e l'assenza di contenzioso in atto, riferiti all'associazione Pro Loco medesima;

della nota del 26/02/2010 del comitato provinciale UNPLI di Avellino, con la quale si esprime parere favorevole alla cancellazione dall'Albo Regionale della surrichiamata associazione Pro Loco;

VISTE

- la L.R. 7/2005;
- la L.R. 61/1974;

- l'art. 41 comma 27 della L. R. n. 1/2008;
- la D.G.R.C. n. 2119 del 31/12/2008;
- la legge 241/90 e s.m.i;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Sviluppo e Promozione Turismo, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di disporre la cancellazione dall'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco della Associazione denominata "Capriglia Irpina", con sede nel comune di Capriglia Irpina (AV), con numero di posizione AV 20;
- di trasmettere il presente Decreto al Settore Sviluppo e Promozione Turismo, per gli adempimenti di conseguenza, al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori per conoscenza.

Avv. Riccardo Marone